



CREDITO D'IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE **DI TUTTI GLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO**

Il Decreto Rilancio ha previsto per un nuovo credito d'imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, per contrastare gli effetti negativi delle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica,

Rispetto al precedente credito d'imposta stabilito dal Decreto Cura Italia, previsto solo per botteghe e negozi, la nuova agevolazione risulta più ampia, **includendo tutti gli immobili destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico** (compresi quelli nell'ambito dell'affitto d'azienda) **o destinati all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.**

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e agli enti non commerciali è riconosciuto un credito d'imposta parametrato ai canoni di locazioni degli immobili ad uso non abitativo.

CONDIZIONI

Il contributo spetta a condizione che:

- i ricavi/compensi 2019 siano inferiori a 5 milioni di euro (non richiesto per le strutture alberghiere e agrituristiche);
- i locatari abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è commisurato all'importo dei canoni dei mesi di marzo, aprile e maggio (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale) ed è pari al:

- 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;
- 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

Il credito d'imposta è commisurato all'importo **versato** nel periodo d'imposta 2020 **con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio** e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.

il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione nel modello F24 ex art. 17 del DLgs. 241/97, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. In alternativa all'utilizzo diretto, i beneficiari del credito possono optare per la cessione, anche parziale, del credito d'imposta ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.